

# Messaggio 101

Modifica della Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 riguardante le elezioni che avvengono con il sistema della maggioranza assoluta ed in difetto della maggioranza assoluta

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrare il disegno di Legge concernente la modifica delle norme che regolano la data delle elezioni con il sistema della maggioranza assoluta ed in difetto della maggioranza assoluta e la data per l'elezione del Sindaco. Con l'approssimarsi delle elezioni federali del 19 ottobre 2003 ed in particolare per l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati riteniamo opportuno proporre la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (in seguito LEDP). Non si tratta in tal caso di rivedere le norme che concernono la ripartizione dei seggi, la validità delle schede o altro, ma soltanto, come detto, la data delle citate elezioni.

## **I. LA DATA DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEI DEPUTATI AL CONSIGLIO DEGLI STATI IN DIFETTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA**

L'art. 88 della legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) stabilisce l'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati con il sistema della maggioranza assoluta. In difetto della maggioranza assoluta le operazioni di voto si ripetono la terza domenica successiva la data dell'elezione (art. 106 LEDP).

L'art. 107 cpv. 1 LEDP prevede il ritiro delle proposte (candidature) entro le ore 18.00 del secondo lunedì successivo alla domenica delle operazioni di voto.

## **II. GLI INCONVENIENTI SORTI IN OCCASIONE DELLA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO DEL 14 NOVEMBRE 1999**

In occasione delle ultime elezioni federali del 24 ottobre 1999 si è fatto ricorso al secondo turno di ballottaggio per l'elezione dei due deputati ticinesi alla Camera Alta, non avendo quest'ultimi raggiunto la maggioranza dei voti, come previsto dall'art. 105 LEDP. La votazione di ballottaggio è avvenuta il 14 novembre 1999.

L'applicazione di questa norma ha causato purtroppo molti inconvenienti agli elettori, ai Comuni, all'Ufficio votazioni e elezioni ed in particolare ai ticinesi all'estero per la tardiva distribuzione del materiale di voto (schede, buste di trasmissione voto per corrispondenza, ecc.) poiché la stampa del materiale di voto per il secondo turno è avvenuta entro termini ristrettissimi (7/10 giorni prima della data fissata per la votazione di ballottaggio).

In quella circostanza i Comuni sono stati invitati a recapitare le schede di voto ai ticinesi all'estero per espresso, con il fermo intento di colmare i ritardi di cui si diceva in precedenza. I ticinesi all'estero hanno ricevuto il materiale di voto in ritardo, precludendo a molti di loro la possibilità di esprimere il voto entro i termini previsti dalla legge, cioè entro domenica 14 novembre 1999 alle ore 12.00 (art. 33 lett. c) LEDP) e sollevando una ridda di lamentele e qualche ricorso.

## **III. MODIFICA DELL'ART. 106 CPV. 1 LEDP: ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA VOTAZIONE DI BALLOTTAGGIO DA TRE A QUATTRO DOMENICHE SUCCESSIVE LA DATA DELLA PRECEDENTE VOTAZIONE**

La Cancelleria federale, consultata a titolo interlocutorio circa la prospettata modifica dell'art. 106 cpv. 1 LEDP, si è espressa favorevolmente, sottolineando che la competenza di modificare la norma spetta al Cantone: l'elezione dei deputati al Consiglio degli Stati è retta dal diritto cantonale. In altri Cantoni la votazione di ballottaggio avviene quattro settimane dopo la data della votazione precedente (ZH); cinque settimane (LU); sei settimane (SO) e due mesi (SH).

La proposta di modifica dell'art. 106 cpv. 1 LEDP, ossia di estendere da tre a quattro settimane la data della votazione di ballottaggio, permette di arginare gli inconvenienti summenzionati e di evitare queste situazioni che ledono l'esercizio dei diritti politici del cittadino e che creano problemi e critiche.

La proposta di posticipare di una settimana la data della votazione di ballottaggio, seppur di portata limitata, consente un maggiore "agio" nelle operazioni di stampa, una migliore organizzazione nella distribuzione delle schede di voto ai cittadini e ai cittadini ticinesi all'estero e permette di concertare, anche per altre elezioni che avvengono con il sistema della maggioranza assoluta (p.es. elezioni Sindaco, Giudice di pace, Supplente Giudice di pace ecc.) i tempi organizzativi, gli aspetti giuridici e l'entrata in carica degli eletti.

Una maggiore estensione della data di ballottaggio (p.es. cinque o sei domeniche successive la data della precedente votazione) creerebbe delle "vacanze" o "dei vuoti di rappresentanza", soprattutto in relazione al fatto che la prima seduta della sessione d'inverno della Camera Alta inizia, normalmente l'ultimo lunedì del mese di novembre (art. 1 cpv. 1 Legge federale sui rapporti tra le Camere).

Questo "nodo" potrebbe essere risolto comunque con l'introduzione di una nuova disposizione, che assicura che tra il ritiro dei deputati uscenti e il giuramento dei nuovi deputati non vi sia un periodo vacante. I deputati uscenti dovrebbero rimanere in carica sino al giuramento dei nuovi eletti.

La proposta di rinviare dalle cinque o sei domeniche successive la data della votazione sembra poco opportuna dal punto di vista politico (p.es. la mancata rielezione di un deputato: l'escluso che prende parte ai lavori della sessione invernale in attesa della designazione del nuovo senatore) e da quello della tempistica.

Si ricorda che la proposta di revisione della legge federale sui diritti politici (cfr. FF n. 51 del 28 dicembre 2001) propone di fissare la seduta costitutiva del Consiglio nazionale (vale anche per la Camera Alta) per il settimo lunedì seguente l'elezione (art. 53 cpv. 1 LFDP).

Il seguente scadenziario dei lavori e delle attività necessarie per la confezione e la stampa delle schede concernente l'elezione del Consiglio degli Stati del 24 ottobre 1999, la trasmissione ai Comuni del materiale di voto e per l'invio di quest'ultimo ai cittadini illustra in modo inequivocabile la ristrettezza dei tempi di lavoro e le difficoltà riscontrate.

**Domenica 24.10.1999** la maggioranza assoluta dei voti per l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati non è stata raggiunta

**Martedì 02.11.1999 alle ore 18.00** liste definitive (il termine è stato prorogato di un giorno poiché cadeva in un giorno festivo feriale)

**Mercoledì 03.11.1999** inizio lavori di stampa delle schede

**Giovedì 04.11.1999:** consegna parziale delle schede da parte delle tipografie (nel pomeriggio)

**Venerdì 05.11.1999** ritiro delle schede al Magazzino dell'Ufficio votazioni e elezioni, S. Antonino da parte di circa un centinaio di Comuni; consegna totale delle schede da parte delle tipografie; invio per posta delle schede da parte dell'Ufficio votazioni e elezioni a circa un centinaio di Comuni

**Sabato 06.11.1999** ritiro delle schede al Magazzino dell'Ufficio votazioni e elezioni, S. Antonino da parte di alcuni Comuni

**Lunedì 09.11.1999** ritiro delle schede al Magazzino dell'Ufficio votazioni e elezioni, S. Antonino dei rimanenti Comuni

**Lunedì 09.11.1999** voto anticipato e invio a tutti gli elettori delle schede di voto da parte dei Comuni, compresi i ticinesi all'estero (per espresso)

**Lunedì 09.11.1999 alle ore 18.00** termine ultimo richiesta voto per corrispondenza invio schede a tutti gli elettori da parte dei Comuni, compresi i ticinesi all'estero (per espresso)

**Martedì 10.11.1999** invio agli elettori delle schede di voto da parte dei Comuni

**Domenica 14.11.1999** votazione di ballottaggio

Come si evince i termini sono risultati decisamente inadeguati per consentire l'invio del materiale di voto agli elettori e per permettere l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai ticinesi all'estero (5/6 giorni al massimo per l'invio schede e il ritorno delle schede votate). Parecchie schede votate dai ticinesi all'estero sono ritornate dopo il termine ultimo fissato per domenica 14 novembre 1999 alle ore 12.00. Alcuni Comuni hanno deciso "autonomamente" di non inviare il materiale di voto ai ticinesi all'estero, nonostante le direttive e le raccomandazioni dell'Ufficio votazioni e elezioni.

La proposta della data di ballottaggio per la quarta domenica successiva a quella della precedente votazione permette di disporre di un maggior "agio" (circa 12/13 giorni) per consentire l'esercizio del diritto di voto dei ticinesi all'estero (invio schede e ritorno schede votate), per la spedizione del materiale di voto agli elettori e per favorire le agevolazioni di voto (messa a disposizione delle schede per il voto anticipato e per il voto per corrispondenza) ed in particolare come si evince dal seguente specchietto:

**Domenica 19.10.2003** eventuale mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti per l'elezione dei due deputati al Consiglio degli Stati

**Lunedì 27.10.2003 alle ore 18.00** liste definitive

**Martedì 28.10.2003** inizio lavori di stampa delle schede

**Giovedì 30.10.2003** consegna totale delle schede da parte della Tipografia, ritiro delle schede al Magazzino dell'Ufficio votazioni e elezioni, S. Antonino da parte dei Comuni; invio per posta delle schede da parte dell'Ufficio votazioni e elezioni a circa un centinaio di Comuni

**Venerdì 31.10.2003** ritiro delle rimanenti schede al Magazzino dell'Ufficio votazio-

**Lunedì 03.11.2003** ni e elezioni, S. Antonino da parte dei Comuni, invio schede

**Martedì 04.11.2003** agli elettori da parte dei Comuni, compresi i ticinesi all'estero (per espresso)

**Lunedì 10.11.2003** voto anticipato

**Lunedì 10.11.2003 alle ore 18.00** termine ultimo per richiesta voto per corrispondenza

**Domenica 16.11.2003** votazione di ballottaggio

#### **IV. ALTRE MODIFICHE**

La modifica in esame riguarda pure le altre elezioni che avvengono con il sistema della maggioranza assoluta ed in particolare l'elezione del Sindaco, l'elezione del Giudice di pace, l'elezione del Supplente Giudice di pace ed elezione comunale complementare (p.es. l'elezione di un municipale, di un consigliere comunale a causa di vacanza durante la legislatura).

A titolo esplicativo sottoponiamo alla vostra attenzione la procedura per l'organizzazione dell'elezione del Sindaco e soprattutto segnaliamo le difficoltà, in termini di tempo, che abitualmente si riscontrano.

L'art. 101 cpv. 1 LEDP prevede che la votazione per l'elezione del Sindaco avviene la terza domenica

successiva la data delle elezioni comunali con il sistema della maggioranza assoluta. Qualora quest'ultima non fosse raggiunta la votazione di ballottaggio è fissata la terza domenica successiva. Il ritiro di candidati è previsto per il secondo lunedì successivo la data della precedente votazione.

Nel caso si ipotizzasse il ricorso al doppio turno, dopo cinque o sei domeniche la data della precedente votazione, si verificherebbero, senza averne dubbio, problemi non indifferenti. La votazione di ballottaggio potrebbe cadere nel mese di luglio, tuttavia, l'art. 19 LEDP prescrive che nei mesi di luglio e agosto non possono aver luogo elezioni e votazioni. L'attuale norma che regola l'elezione del Sindaco ha evidenziato, come si diceva in precedenza, dei problemi e delle lacune. Infatti, data la ristrettezza dei termini si sono ravvisate difficoltà nella stampa delle schede, delle istruzioni di voto e soprattutto nel permettere le agevolazioni di voto quali l'esercizio del voto per corrispondenza e anticipato agli elettori che ne fanno richiesta.

La proposta di estendere, quindi, da tre a quattro settimane la data dell'elezione risulta essere una soluzione ragionevole e di buon senso poiché tiene conto degli aspetti giuridici e organizzativi connessi all'elezione.

## **V. LA PROPOSTA GOVERNATIVA**

In tal senso occorre apportare i seguenti correttivi alla Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998:

### **Art. 101 cpv. 1**

1Il Sindaco viene eletto fra i municipali per scrutinio segreto, col sistema della maggioranza assoluta, la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

#### **Elezione**

##### **a) sistema, data**

2Invariato.

### **Art. 106 cpv. 1**

1Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta, se quest'ultima non è raggiunta si ripetono le operazioni di voto la quarta domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.

#### **Difetto della**

##### **Maggioranza assoluta;**

##### **ulteriori operazioni**

##### **di voto**

2Invariato.

3Invariato.

-

## **VI. CONGRUENZA CON LE LINEE DIRETTIVE 2000-2003 E RIPERCUSSIONI FINANZIARIE**

L'argomento in questione non è menzionato nelle Linee direttive 2000-2003: dalle summenzionate considerazioni emerge tuttavia la necessità di questa riforma della Legge sull'esercizio dei diritti politici. Auspichiamo che la presente modifica della LEDP possa essere sollecitamente approvata in vista soprattutto delle future elezioni federali e comunali.

Questo disegno di legge non comporta, per lo Stato e per i Comuni, alcuna conseguenza né di natura finanziaria né a livello di personale.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

**Per il Consiglio di Stato:**

La Presidente, P. Pesenti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

**LEGGE**

**sui diritti politici del 7 ottobre 1998 riguardante le elezioni che avvengono con il sistema della maggioranza assoluta ed in difetto della maggioranza assoluta; modifica**

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

visto il messaggio 20 agosto 2002 n. 5288 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La Legge sui diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

**Art. 101**

1Il Sindaco viene eletto fra i municipali per scrutinio segreto, col sistema della maggioranza assoluta, la quarta domenica successiva a quella fissata per l'elezione del Municipio.

**Elezione**

**a) sistema, data**

2Invariato.

**Art. 106**

1Nelle elezioni col sistema della maggioranza assoluta, se quest'ultima non è raggiunta si ripetono le operazioni di voto la quarta domenica successiva col sistema della maggioranza relativa.

**Difetto della**

**Maggioranza assoluta;**

2Invariato.

**ulteriori operazioni**

**di voto**

3Invariato.

-

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.